

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA COLLABORAZIONE CON LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER LE ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRASPORTO E PRIMO SOCCORSO DEI CAPI DI FAUNA SELVATICA FERITI O IN DIFFICOLTÀ SUL TERRITORIO REGIONALE.

Premessa

L'art. 26, comma 6 ter della L.R. n. 8/1994 prevede che la Regione Emilia-Romagna possa stipulare apposite convenzioni per le attività di raccolta, trasporto e primo soccorso dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà sul territorio regionale.

Tali convenzioni possono essere stipulate, in base al medesimo articolo, con i Centri per il recupero degli animali selvatici - autorizzati ai sensi della D.G.R. n. 2966/2001 - e con le Organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale delle Organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. 21 febbraio 2005, n. 12, con finalità statutarie compatibili, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, efficienza economica, adeguatezza, proporzionalità e trasparenza.

Le convenzioni sono stipulate anche in applicazione di quanto previsto dalle Linee guida per l'affidamento dei servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali, adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (delibera 20 gennaio 2016, n. 32).

Requisiti per l'ammissione alla partecipazione

Possono stipulare le convenzioni:

- i Centri regionali per il recupero degli animali selvatici, autorizzati ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale n. 8/1994, conformemente a quanto previsto dalle direttive approvate con delibera di Giunta regionale n. 2966/2001;
- le Organizzazioni di volontariato che:
 1. siano regolarmente iscritte nel registro regionale (sezione regionale e sezione provinciale) di cui alla L.R. 21 febbraio 2005, n. 12;
 2. abbiano finalità statutarie compatibili e abbiano maturato esperienze specifiche nella gestione dell'attività di raccolta, trasporto e primo soccorso dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà.

Con riferimento ai Centri regionali per il recupero degli animali selvatici, le direttive - approvate con la delibera di Giunta regionale n. 2966/2001 – già prevedono che il centro

autorizzato adempia alle prescrizioni, previste dal paragrafo 7, finalizzate a documentare l'attività svolta nell'anno.

Con riferimento alle Organizzazione di volontariato il requisito delle finalità statutarie compatibili è dimostrato allegando una copia dello Statuto dell'organizzazione ovvero tramite dichiarazione sostitutiva, attestante le finalità sopra richiamate nonché l'ufficio della Regione o l'ente pubblico presso il quale lo statuto è depositato.

Il requisito dell'esperienza specifica, di cui al precedente punto 2, è documentato mediante una breve relazione attestante l'esperienza maturata nell'ambito delle attività oggetto di convenzione.

Attività oggetto della convenzione

La convenzione ha ad oggetto l'attività di raccolta, trasporto e primo soccorso dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà sul territorio regionale.

L'attività di raccolta e trasporto deve essere svolta in conformità alle norme vigenti in materia di polizia veterinaria, di igiene pubblica e di benessere animale.

A tal fine, il Centro o l'Organizzazione deve essere dotato di strumentazione - adeguata ad effettuare la cattura e la raccolta dei capi feriti o in difficoltà - e di mezzi e strutture idonei al trasporto, anche di mammiferi di grandi dimensioni, qualora necessario.

Le dotazioni utilizzate devono essere conformi alle prescrizioni ed ai requisiti richiesti dalle normative vigenti.

Il Centro o l'Organizzazione, se necessario, può provvedere alla raccolta con telenarcosi con fucile lanciasiringhe, previa licenza rilasciata dalla Questura territorialmente competente al Responsabile del Centro o dell'Organizzazione ed ai suoi collaboratori autorizzati. E' onere del Responsabile del Centro o dell'Organizzazione provvedere alla richiesta di rinnovo annuale di tale licenza.

Per l'attività di primo soccorso si precisa che essa è riferita ad un massimo di **sette giorni**, a partire dalla data di arrivo dell'animale nel centro e deve essere svolta in conformità delle direttive, approvate con la delibera di Giunta regionale n. 2966/2001.

Caratteristiche delle attività oggetto di convenzione

Il Centro o l'Organizzazione deve:

- a) garantire la reperibilità, tramite i propri collaboratori, per l'intera giornata (24 ore su 24), per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi;
- b) provvedere – di propria iniziativa o su segnalazione di soggetti privati e pubblici - alla

raccolta e al trasporto dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà sul territorio regionale, presso le strutture deputate alla cura, riabilitazione e liberazione;

c) al primo soccorso.

Il Centro o l'Organizzazione, in base alla propria manifestazione d'interesse e alla convenzione che intende stipulare, deve garantire in ogni caso l'attività di cui alla lettera a). Il Centro o l'Organizzazione indica se svolge una o entrambe le attività di cui alle lettere b) e c).

Le attività oggetto della convenzione devono essere svolte con l'apporto prevalente dei propri aderenti volontari. I volontari devono essere di adeguata e comprovata esperienza, acquisita anche attraverso la frequenza di specifici corsi di formazione.

Il Centro o l'Organizzazione garantisce la stipula di apposite assicurazioni dei volontari aderenti, in particolare contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Il Centro o l'Organizzazione garantisce che i capi rinvenuti morti al momento della raccolta o deceduti durante il trasporto siano tenuti a disposizione per le 24 ore successive alla segnalazione, al fine di permettere gli accertamenti tecnici ritenuti di interesse per la Regione.

Ogni intervento su fauna particolarmente protetta ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, deve essere segnalato alla Regione tempestivamente e, comunque, non oltre le 24 ore successive, salvo cause di forza maggiore. In tal caso il Centro o l'Organizzazione è tenuto a realizzare anche idonea documentazione fotografica.

Al fine di elaborare statistiche ritenute di interesse per la Regione e verificare le attività svolte, il personale del Centro o dell'Organizzazione è tenuto alla registrazione e alla trasmissione - in sede di rendicontazione - dei dati relativi a ciascun intervento in apposito foglio elettronico recante i seguenti contenuti minimi:

Raccolta e trasporto

Specie raccolta,

N. esemplari,

Motivo del raccolta,

Incidente stradale (SÌ/NO),

Luogo, data e ora rinvenimento,

Coordinate XY GPS del luogo di raccolta,

Destinazione,

Kilometri percorsi per ciascun intervento.

Primo soccorso

Data di arrivo alla struttura deputata alla cura, riabilitazione e liberazione,

Dati anagrafici di chi consegna l'animale,

Località di ritrovamento,

Numero di identificazione attribuito all'animale,

Dati di identificazione dell'animale (specie, sesso, età, peso),

Motivo del ricovero,

Destino dell'animale (riabilitazione, trasferimento, eutanasia),

Motivo del trasferimento e tempi,

Dati sulla degenza nei primi 7 giorni,

Data, località e modalità di liberazione,

Data decesso,

Causa decesso.

Durata della collaborazione

La collaborazione decorre dalla data di stipula della convenzione fino al 31 dicembre 2016. Pertanto possono essere rimborsate le spese successive alla data di stipulazione della convenzione medesima.

Rimborso spese

Per le attività oggetto della convenzione è riconosciuto il solo rimborso dei costi sostenuti. Tali costi devono essere dimostrati tramite adeguata documentazione, anche di tipo fiscale, qualora obbligatoria per legge, e rendicontati per tipologia di spesa. Tutti i costi devono essere sostenuti entro il 31 dicembre 2016.

Rientrano fra i costi rimborsabili le spese strettamente connesse alle attività oggetto di convenzione. A titolo esemplificativo rientrano - fra i costi rimborsabili - i costi connessi ai chilometri percorsi per la raccolta e trasporto, calcolati in base alla tariffa ACI del relativo

mezzo utilizzato, le spese per il medico veterinario solo per il caso della prima visita e - limitatamente ai primi 7 giorni dalla data di arrivo alla struttura deputata alla cura - le analisi e gli esami strumentali, gli interventi, i farmaci, l'alimentazione terapeutica specifica. Costituiscono altresì costi rimborsabili gli oneri relativi alle coperture assicurative dei volontari.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) costituisce costo rimborsabile, salvo il caso in cui sia recuperabile ai sensi della normativa vigente.

E' escluso il rimborso di qualsiasi costo connesso al funzionamento del Centro o dell'Organizzazione.

Risorse disponibili e criteri di riparto

L'onere derivante dall'attivazione della presente procedura è pari ad Euro 200.000,00 nell'ambito dello stanziamento recato dal capitolo U78104 "Spese per prestazioni professionali e specialistiche per attività di promozione, formazione, ricerca, sperimentazione ed altri interventi nel settore della caccia (L.R. 15 febbraio 1994, n. 8; L.R. 16 febbraio 2000, n.6)" del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione 2016, approvato con la deliberazione n. 2259/2016 e ss.mm.

Il riparto delle risorse, al solo fine della individuazione del tetto massimo connesso a ciascuna convenzione, è effettuato sulla base della media annua dei capi raccolti o curati rendicontati - negli anni 2014 e 2015 - da ciascun Centro o Organizzazione, in proporzione alla media del totale dei capi raccolti o curati sull'intero territorio regionale.

Per il Centro o l'Organizzazione, autorizzati o iscritti al registro regionale delle Organizzazioni di volontariato di cui alla L. R. 21 febbraio 2005, n. 12 successivamente all'anno 2014, il riferimento è costituito dai dati relativi ai capi raccolti o curati, ragguagliati all'anno sulla base delle indicazioni fornite dal Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca territorialmente competente.

Manifestazione d'interesse

Il Centro o l'Organizzazione presenta specifica manifestazione d'interesse a stipulare la convenzione, secondo il modello allegato, presso la "Regione Emilia-Romagna – **Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca** - Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca, Viale della Fiera, 8 40127 – Bologna, entro il termine **perentorio** del 10 ottobre 2016.

La trasmissione può essere effettuata anche tramite casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Responsabile, termine del procedimento ed istruttoria

Il responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie

e pesca.

L'istruttoria è effettuata dal servizio competente e si conclude entro il termine di trenta giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la presentazione della manifestazione d'interesse.

Qualora vengano richieste integrazioni il termine del procedimento è sospeso fino alla data di presentazione delle stesse.

Considerato la natura del Centro o dell'Organizzazione, quale soggetto rispettivamente già autorizzato dall'ente pubblico territorialmente competente o iscritte nel registro regionale (sezione regionale e sezione provinciale) di cui alla L.R. 21 febbraio 2005, n. 12, il servizio competente non procede alla verifica dei requisiti di onorabilità.

Sulla base delle risultanze istruttorie, il responsabile del servizio competente individua i soggetti in possesso dei requisiti, determina il tetto massimo - sulla base dei criteri sopra indicati - connesso a ciascuna convenzione, procede all'assunzione dell'impegno di spesa e alla stipulazione delle convenzioni.

Rendicontazione e liquidazione

Il Centro o l'Organizzazione presenta la rendicontazione dei costi entro il 31 gennaio 2017.

Alla rendicontazione deve essere allegata:

1. una relazione sulle attività svolte, contenente tutti i dati e le informazioni che il Centro o l'Organizzazione è tenuto a trasmettere con riferimento ai capi raccolti o curati. Tale relazione deve anche evidenziare l'**attinenza** dei costi rendicontati rispetto alle attività oggetto di convenzione;
2. copia dei documenti comprovanti la spesa, da cui risulti la tipologia dei beni o servizi acquistati;
3. le quietanze di pagamento;
4. qualora il Centro/l'Organizzazione operi in regime di IVA non recuperabile, dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, che espliciti la base giuridica di riferimento

Il servizio competente procede alla liquidazione delle spese, a seguito dell'istruttoria sulla documentazione presentata in sede di rendicontazione entro il termine di trenta giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la presentazione della rendicontazione.